



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL GANDOLFO



Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di I° grado

Via Ugo La Malfa, 3 – 00073 Castel Gandolfo (RM) - ☎ 06.9361285- 06.935918301
Codice Univoco: UFNEZ3 - C.F.: 90049360580 - C.M.: RMIC8A500N – Distretto 42° - Ambito 15
sito:www.iccastelgandolfo.edu.it - ✉ rmic8a500n@istruzione.it - rmic8a500n@pec.istruzione.it

All'Attenzione di tutto il personale docente e ATA
AI DSGA
E p.c. al Personale Assistente
Al sito web
Agli atti

Castel Gandolfo, 09 settembre 2022

OGGETTO: DIRETTIVA SULLA VIGILANZA ALUNNI, RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art.2048 cod.civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati; Ai sensi dell'art. 2048 del Codice Civile – *Responsabilità del precettore per danni cagionati dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza*, i docenti non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in "positivo" di aver adottato in via *preventiva* le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione di un fatto dannoso, nonché la prova dell'imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell'azione dannosa.

VISTO che l'**obbligo della vigilanza grava**, se pure nei limiti fissati dal CCNL, **anche sul personale ATA.**

VISTO il CCNL vigente;

TENUTO CONTO che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art.25 D.Lgs n.165/2001) **non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni**, bensì compiti organizzativi ; Al Dirigente Scolastico spetta:

- l'obbligo di adottare le misure organizzative atte a prevenire qualsiasi situazione di rischio per gli alunni e per gli operatori scolastici;
- la verifica dell'osservanza delle misure disposte;
- gli eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti



EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA
SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI
RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

1. durante tutto il servizio del personale scolastico
2. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
3. dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
4. durante i cambi di turno tra docenti;
5. durante l'intervallo/ricreazione;
6. durante il servizio di refezione scolastica;
7. tra il termine delle lezioni antimeridiane ed eventuali attività pomeridiane;
8. durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle attività;
9. sugli alunni disabili;
10. istruzione operative per l'uscita anticipata;
11. durante le visite guidate/viaggi di istruzione;
12. in caso di sciopero;
13. nel caso di assenza temporanea del docente;
14. nel caso di assenza del docente;
15. nel caso di infortunio.

L'obbligo di vigilanza, a garanzia della sicurezza degli studenti, è prioritario e prevalente in ogni situazione.;

La presente direttiva definisce le modalità adottate per l'accoglienza dell'utenza e la vigilanza degli studenti per tutto il periodo in cui sono affidati all'Istituzione Scolastica, sia durante la quotidiana attività didattica e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza, sia nel corso di uscite didattiche e viaggi di istruzione.

Al fine di garantire le necessarie e doverose condizioni di sicurezza degli alunni, il personale in indirizzo dovrà attenersi alle disposizioni organizzative che seguono.

1. OBBLIGO DI VIGILANZA DURANTE TUTTO IL SERVIZIO DEL PERSONALE SCOLASTICO

Si ricorda a tutto il personale che fa parte degli **obblighi di servizio quello di vigilare sugli allievi durante 'ingresso e per tutta la permanenza degli stessi nella Scuola**, nonché durante gli spostamenti da e per i laboratori e al momento dell'uscita dalla Scuola.

L'art.29 , comma 5, CCNL scuola , dispone che “ *per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni , gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi*”.

E' obbligo di servizio per gli insegnanti vigilare sugli allievi.

L'inosservanza del predetto obbligo comporta responsabilità disciplinare agli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c., “ *in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che non provi di aver impedito il fatto*”.

Ai sensi dell'art.2048 c.c., “ *i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito deim loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto* “.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez.III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò la dimostrazione di



aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass.Civ., sez.III. 3.2.1999, n.916 ha confermato la sentenza in merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

L'obbligo di vigilanza, come ribadito dalla Corte di Conti , sez.III, 19/02/1994, n.1263 ha **rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio**; di conseguenza, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di **adempiere il dovere di vigilanza** che, se non osservato, potrebbe avere implicazioni giuridiche di natura amministrativa, civile e penale.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che durante l'espletamento delle attività didattiche debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Si ricorda che il **dovere di vigilanza**, compito che fa capo in via principale al personale docente, **rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA**. In particolare, **l'art.47 comma1, lettera a del comparto scuola, individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza** intesa come *“controllo assiduo e diretto a scopo cautelare”*, degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo. Il collaboratore scolastico NON si può rifiutare di effettuare la vigilanza richiesta dal docente, come disposto dal Profilo Professionale.

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli studenti a causa della sua omessa vigilanza, **solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi**.

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con il personale docente per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza nei corridoi e nei servizi igienici;

Il personale docente , inoltre , è invitato a NON intrattenersi con i genitori per evitare di eludere la sorveglianza degli alunni che deve essere esercitata, costantemente, per tutta la durata della giornata scolastica. Particolari situazioni problematiche vanno affrontate e discusse solo su appuntamento, in orario diverso da quello di servizio in classe.

2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Il CCNL DEL COMPARTO SCUOLA stabilisce che i **collaboratori scolastici**, hanno *“compiti di accoglienza e di sorveglianza”* nei confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche.

Durante le operazioni di ingresso, un collaboratore scolastico, posizionato in prossimità dell'accesso all'edificio, è tenuto a prestare la dovuta vigilanza sugli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici, eventualmente in servizio nel turno, vigileranno il passaggio degli alunni nei corridoi fino all'entrata degli stessi nelle aule (CCNL 29/11/07) Tabella A Profili di area del personale ATA area A).

Durante lo svolgimento delle attività scolastiche, **le porte degli edifici devono rimanere chiuse** ed essere sorvegliate dai collaboratori scolastici.

È severamente vietato, durante lo svolgimento delle attività didattiche, l'accesso di persone estranee alla scuola se non munite di autorizzazione formale del dirigente o di un suo delegato.

L'accesso può essere consentito, eccezionalmente, dal Dirigente Scolastico quando esistano validi motivi educativi e didattici oppure di necessità per la funzionalità delle strutture e/o degli impianti scolastici.



Si ricorda che i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale che accompagnano i propri figli all'ingresso della scuola, non possono accedere ai locali scolastici se non per comprovati ed eccezionali motivi.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente la propria postazione di lavoro, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle attività antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al Dirigente scolastico o al responsabile di plesso che provvederà ad informare gli uffici di segreteria.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli studenti, **i docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** (CCNL del 29 novembre 2007, art. 29, comma 5).

I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nella vigilanza e accoglienza degli alunni.

Con l'esclusione dei momenti di entrata/uscita degli alunni, **tutti i cancelli della scuola devono restare sempre chiusi.**

Premesso che il ritardo del docente nell'assumere servizio all'orario previsto deve essere un'eventualità eccezionale e residuale, in caso di ritardo **il docente è tenuto ad avvisare tempestivamente l'Ufficio del Personale**, che a sua volta ne darà comunicazione ai Collaboratori scolastici in servizio al piano.

In **nessun caso gli alunni potranno rimanere incustoditi**, pertanto nel caso di più classi contemporaneamente scoperte, **che non possano essere vigilate per mancanza di personale**, i Collaboratori scolastici ne daranno tempestiva comunicazione ai Collaboratori del Dirigente per i provvedimenti di competenza.

COMPITO DEI DOCENTI

*L'insegnante ha l'obbligo di essere presente in aula **5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** per accogliere gli allievi del proprio gruppo classe.*

In caso di ritardo o di assenza deve darne, se possibile preventivamente, comunicazione alla dirigenza.

*E fatto obbligo di non consentire, favorire o promuovere l'allontanamento degli allievi dall'aula, con **espreso divieto di procedere all'allontanamento di allievi dall'aula per motivi disciplinari.***

COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

*I collaboratori scolastici assegnati all'ingresso hanno il compito di aprire il cancello/portone all'orario stabilito, **sorvegliare il regolare e ordinato afflusso degli allievi in prossimità del cancello/portone**, che provvederanno a richiudere al termine dell'orario d'ingresso.*

Gli altri collaboratori scolastici in servizio vigileranno il passaggio degli allievi nelle rispettive aree di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

*In caso di assenza di un insegnante nella propria area/piano di servizio **il collaboratore scolastico è tenuto** alla vigilanza del relativo gruppo classe, dandone comunicazione alla Dirigenza che provvederà alla sostituzione o al frazionamento del gruppo classe per l'assegnazione ad altri docenti.*



3. VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Durante le attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente o i docenti assegnati alla classe in quella scansione temporale (compresi i docenti di sostegno, se presenti), anche in caso delle presenza di esperti esterni.

Ciascun docente è tenuto ad adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari che ritenga necessarie per la tutela e l'incolumità degli studenti, in particolare:

- l'uscita dalla classe degli alunni è consentita **solo in caso di assoluta necessità** e comunque sempre uno alla volta; il docente è tenuto a controllarne il rientro; i collaboratori scolastici in servizio nel piano/settore se presenti, coadiuveranno il docente, sorvegliando corridoi e servizi igienici.
- durante il cambio dell'ora gli alunni **devono rimanere nella propria aula**, evitando di sostare nei corridoi, pertanto i docenti sono tenuti a far rispettare tale disposizione organizzativa
- deve essere **evitato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari o comportamentali**;
- i docenti **non possono assentarsi dall'aula arbitrariamente** e lasciare la classe incustodita durante l'ora di lezione; **in caso di grave necessità e per un tempo limitato**, è possibile chiedere l'aiuto di un collaboratore scolastico, che dovrà coadiuvare il docente come previsto dal CCNL;
- durante l'ora di lezione e durante la ricreazione è **vietato l'utilizzo dei telefoni cellulari sia per i docenti che per gli alunni**;
- i docenti non devono fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopia, reperimento di materiale in aula professori, ecc.).

Nel caso in cui si accolgano alunni di un'altra classe, causa assenza dell'insegnante, l'obbligo di vigilanza ricade sull'insegnante cui sono stati affidati e **diventa prioritario rispetto alla didattica; non è consentito lasciare fuori dalla classe gli alunni affidati.**

COMPITO DEI DOCENTI

*L'insegnante ha l'obbligo di **vigilare e tutelare** gli allievi che gli sono affidati (gruppo classe, interclasse, piccolo gruppo) per tutta la durata del suo servizio.*

*Consente agli allievi di uscire durante le ore di lezione per recarsi ai servizi igienici **NON** più di un'alunno alla volta, valutando se l'allievo ha le abilità necessarie per autotutelarsi da eventuali situazioni di pericolo.*

*Nel caso in cui per la vigilanza dell'allievo l'insegnante ritenga di dover ricorrere all'ausilio del collaboratore scolastico **dovrà assicurarsi della sua presenza nell'area/piano di competenza, richiamarne l'attenzione e riceverne la disponibilità.***

Nel caso di assenza del collaboratore scolastico se l'allievo deve necessariamente uscire per recarsi al bagno l'insegnante dovrà accompagnarlo con tutta la classe. E' consigliabile in tal caso portare in orari stabiliti l'intero gruppo classe al bagno per evitare richieste continue di uscita da parte degli alunni.

*E' fatto **divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula** e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione.*

In caso di necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico o altro docente in servizio nel l'area/piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni.

Il docente assicura la vigilanza del proprio gruppo classe in occasione di eventuali spostamenti per raggiungere altri locali come: mensa, palestra, laboratori ecc.



COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare sorveglianza per tutta la durata del loro servizio presidiando costantemente la propria area/piano di servizio, per favorire nella classe l'alternanza dei docenti, per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per intervenire tempestivamente in caso di eventuali necessità.

A tal fine i collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti avendo comunque cura di avvisare i docenti del loro settore.

4. VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI NELLE CLASSI

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni il cambio dei docenti deve avvenire nel modo più celere possibile, **anche con il supporto dei collaboratori scolastici**, al fine di garantire la vigilanza degli alunni senza soluzione di continuità.

Il docente che ha **terminato il proprio turno di servizio** (e quindi non deve raggiungere un'altra aula) non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega dell'ora successiva.

I docenti che **prendono servizio dopo la prima ora o che hanno avuto un'ora "libera"**, al suono della campanella, sono tenuti a farsi trovare già davanti all'aula interessata, per consentire un rapido cambio dell'insegnante.

In caso di presenza in classe dell'**insegnante di sostegno o di altro docente**, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.

Gli insegnanti sono tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio dell'ora, a registrare le variazioni e a comunicare alla Presidenza eventuali anomalie.

Gli alunni, durante le operazioni relative al cambio di insegnante, devono rimanere seduti ai propri posti mantenendo un comportamento corretto

COMPITO DEI DOCENTI

*Gli insegnanti, al suono della campana, assicurata con altro docente o collaboratore scolastico la vigilanza del gruppo classe, si recheranno il **più celermente possibile** nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza; qualora il docente abbia terminato il proprio servizio, attenderà l'arrivo del collega che lo deve sostituire.*

Per favorire il cambio di turno e garantire continuità nella vigilanza sugli allievi, i docenti che entrano in servizio in ore intermedie o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella, già davanti all'aula interessata per consentire un cambio rapido del docente sul gruppo classe.



COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici, al suono della campanella del cambio orario, dovranno sospendere ogni altra attività per coadiuvare i docenti del piano/area di competenza nella vigilanza sugli allievi.

Se necessario, per consentire l'avvicendamento dei docenti, dovranno sostituire il docente, a richiesta dello stesso, nella vigilanza di un gruppo classe.

Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli allievi da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.

Per contribuire ad assicurare la continuità della vigilanza sugli allievi durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici, in caso di ritardo dell'insegnante subentrante, sorveglieranno la classe fino al suo arrivo.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi orari, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi del piano/ area di competenza. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli allievi dandone, nel contempo, avviso alla dirigenza.

5. VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LA RICREAZIONE E L'INTERVALLO DOPO MENSA

La vigilanza sugli alunni durante l'intervallo/ricreazione è a carico del docente assegnato alla classe nella specifica scansione temporale, in collaborazione con il personale ausiliario.

Durante **la ricreazione, che si svolge nelle aule**, la vigilanza è a carico del docente in servizio nell'orario della ricreazione. Nei corridoi la vigilanza degli alunni che si recano in bagno è esercitata dai collaboratori scolastici in servizio, se presenti.

Nel caso in cui per la vigilanza dell'allievo che si reca al bagno l'insegnante ritenga di dover ricorrere all'ausilio del collaboratore scolastico **dovrà assicurarsi della sua presenza nell'area/piano di competenza, richiamarne l'attenzione e riceverne la disponibilità.**

Nel caso di assenza del collaboratore scolastico se l'allievo deve necessariamente uscire per recarsi al bagno l'insegnante dovrà accompagnarlo con tutta la classe. E' consigliabile in tal caso portare in orario di ricreazione, l'intero gruppo classe al bagno per evitare richieste continue di uscita da parte degli alunni.

Come la ricreazione, l'intervallo dopo mensa nella Scuola dell'Infanzia e Primaria si configura come attività didattica a tutti gli effetti e come tale va organizzato, evitando giochi che comportino notevole movimento, per ovvie ragioni di sicurezza. Al termine dell'intervallo gli insegnanti provvederanno affinché il rientro in classe avvenga nel modo più ordinato e corretto possibile.

Nelle situazioni di rischio o di conflitto fra alunni, tutto il personale, docenti e collaboratori scolastici, è tenuto ad intervenire tempestivamente e senza indugio, indipendentemente dalla classe/settore di competenza.

Per prevenire possibili incidenti, la vigilanza deve essere **ATTIVA**, ovvero:

- gli insegnanti **devono essere fisicamente presenti fra i propri alunni** e adottare tutti quegli accorgimenti che valgono a prevenire possibili incidenti;



- **devono essere prontamente scoraggiati tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti degli alunni**, dal momento che le situazioni di movimento, come la ricreazione, possono facilitare il verificarsi di infortuni, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.

COMPITO DEI DOCENTI

La vigilanza degli allievi è a carico del docente in servizio sulla classe in quella frazione oraria o, in caso di cambi orari, dell'ora precedente.

*I docenti in compresenza collaborano, **con identiche responsabilità**, alla vigilanza del proprio gruppo classe*

*Gli insegnanti devono essere **fisicamente presenti** fra i propri alunni e adottare tutti quegli accorgimenti che valgano a prevenire possibili incidenti;*

*Nel caso in cui per la vigilanza dell'allievo, durante la ricreazione, che si reca al bagno l'insegnante ritenga di dover ricorrere all'ausilio del collaboratore scolastico **dovrà assicurarsi della sua presenza nell'area/piano di competenza, richiamarne l'attenzione e riceverne la disponibilità.***

Nel caso di assenza del collaboratore scolastico se l'allievo deve necessariamente uscire per recarsi al bagno l'insegnante dovrà accompagnarlo con tutta la classe. E' consigliabile in tal caso portare in orario di ricreazione, l'intero gruppo classe al bagno per evitare richieste continue di uscita da parte degli alunni. Nei limiti del possibile l'uscita degli allievi dall'aula va organizzata in maniera tale da non creare eccessivi affollamenti lungo le aree di transito.

COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

*I collaboratori scolastici **vigileranno gli allievi in prossimità dei bagni nell'area/piano di propria competenza, con particolare attenzione alle aree di transito.***

6. VIGILANZA DURANTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

Nell'intervallo tra attività antimeridiane e pomeridiane la vigilanza sugli alunni che usufruiscono del servizio mensa è affidata al docente in servizio a quell'ora.

Durante la refezione scolastica, il personale docente vigilerà affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento.

Se si dovessero notare atteggiamenti di trasgressione delle regole di convivenza sociale e potenziali situazioni di pericolo, i docenti ed i collaboratori scolastici dovranno darne tempestiva comunicazione al Dirigente.

COMPITO DEI DOCENTI

*La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è **affidata ai docenti in servizio in quella frazione temporale.***

Gli insegnanti dovranno accompagnare ordinatamente nei locali appositi gli alunni che usufruiscono di tale servizio, e vigilare affinché gli alunni si comportino correttamente e lascino il locale in ordine.

Nei limiti del possibile l'uscita degli allievi dall'aula va organizzata in maniera tale da non creare eccessivi affollamenti lungo le aree di transito.



EVENTUALI ATTIVITÀ POMERIDIANE

Durante il periodo tra il termine delle lezioni antimeridiane e l'inizio di eventuali attività pomeridiane gli alunni, se autorizzati dai genitori/dagli esercenti la responsabilità genitoriale/, possono trattenersi a scuola negli spazi loro indicati dai Collaboratori del Dirigente o dal personale ATA.

La vigilanza è affidata ai docenti appositamente incaricati.

La presenza degli alunni che permangono a scuola sarà annotata su un apposito registro gestito dai collaboratori scolastici o dal personale docente.

8. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA-USCITA DALL'EDIFICIO

Durante le fasi di uscita i collaboratori scolastici sono tenuti a prestare la necessaria e attiva vigilanza nel passaggio degli alunni e assistere i docenti in caso di necessità.

SCUOLA INFANZIA

Alunni che usufruiscono dello scuolabus:

- al termine delle attività sia per tempo ridotto che per tempo pieno al suono della prima campanella, gli alunni vengono consegnati ai collaboratori scolastici che per essere accompagnati agli scuolabus.

SCUOLA PRIMARIA

Alunni che usufruiscono dello scuolabus:

- al termine delle attività sia per tempo ridotto che per tempo pieno al termine delle attività, al suono della prima campanella, gli alunni vengono consegnati ai collaboratori scolastici per essere accompagnati agli scuolabus dai collaboratori scolastici.

Alunni delle classi che vengono consegnate al Cortile della Scuola sia per Mole che per Laghetto:

- al suono della seconda campanella, le classi si avviano all'uscita ordinatamente, raggiungendo le postazioni assegnate. Gli alunni verranno consegnati ai genitori o alle persone da loro delegate

Eventuali variazioni relative agli alunni trasportati – **ad esempio alunni trasportati che occasionalmente vengono prelevati all'uscita da genitori o delegati – dovranno essere comunicate ai docenti esclusivamente per iscritto, sul diario dell'alunno: in nessun caso i docenti dovranno accettare comunicazioni verbali in tal senso**, né dagli assistenti al trasporto, né tantomeno dagli alunni stessi.

Gli alunni non trasportati verranno riconsegnati direttamente dai docenti ai genitori o a persone maggiorenti regolarmente delegate.

Al momento dell'uscita da scuola, nel caso in cui non ci siano persone individuate per la consegna dell'alunno, il docente o, eventualmente, il collaboratore scolastico, provvederà a contattare la famiglia.

Tutti gli episodi di significativo ritardo dei genitori all'uscita, soprattutto se non occasionali, devono essere segnalati per iscritto al Dirigente Scolastico per i provvedimenti di competenza.

SCUOLA SECONDARIA

Il termine delle lezioni è scandito dal suono della prima campanella: gli alunni, accompagnati dai docenti dell'ultima ora (**compresi di docenti di sostegno qualora in servizio all'ultima ora**), escono dalle aule recandosi nel cortile

Gli alunni che hanno compiuto quattordici anni e quelli minori di 14 anni autorizzati dai genitori ad uscire autonomamente vengono accompagnati dai docenti fino al cancello del cortile.

Il personale ausiliario regolerà il deflusso verso l'esterno.



Gli alunni minori di quattordici anni privi dell'autorizzazione all'uscita autonoma devono essere affidati esclusivamente al genitore e/o delegato maggiorenne.

In caso di delega, il personale presente deve **verificare se la persona che preleva l'allievo, corrisponde a quella i cui dati sono riportati nell'elenco allegato al registro cartaceo delle presenze. In nessun caso l'allievo può essere prelevato da persona minorenni o da sconosciuto.**

In caso di ritardo da parte del genitore (o delegato) nel prelevare l'alunno, il docente della classe affida il ragazzo al personale di Segreteria o al collaboratore, che provvede a rintracciare il genitore.

Nel caso in cui nessuno dei genitori sia rintracciabile il personale di Segreteria provvede a contattare le autorità di Pubblica Sicurezza (Carabinieri o Polizia di Stato) per affidare loro l'alunno, informandone immediatamente il Dirigente Scolastico o un suo Collaboratore.

Gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico comunale si fermeranno nel punto di raccolta e, sotto la vigilanza del personale ausiliario, si recheranno ordinatamente e senza indugiare nel cortile a dove è prevista la sosta degli scuolabus.

L'assistente e l'autista dello scuolabus sono da intendersi come persone delegate alla consegna e al ritiro degli alunni i cui genitori hanno fatto richiesta formale del trasporto al Comune.

Una volta fuori dall'edificio nessun alunno può rientrare, per nessun motivo. Dopo l'uscita alunni e genitori (o delegati) devono lasciare rapidamente il cortile interno della scuola per consentire la chiusura dei cancelli.

COMPITO DEI DOCENTI

E vietato far uscire il gruppo classe dall'aula prima del suono della campanella.

Al termine delle lezioni i gruppi classe verranno accompagnati, fino al portone/cancello di uscita dell'istituzione scolastica dall'insegnante dell'ultima ora di attività, per trasferirne la custodia ai genitori o loro delegati, previo accertamento della loro identità.

L'ipotesi di far uscire gli allievi senza la riconsegna diretta ai genitori o delegati è subordinata, solo per gli allievi con età di almeno 14 anni, previo rilascio da parte dei genitori o affidatari degli allievi, di apposita richiesta contenente l'assicurazione circa le abilità dell'allievo necessarie per raggiungere l'abitazione in un tragitto privo di situazioni di pericolo da cui non siano in grado di auto tutelarsi.

*Per gli allievi che **fruiscono del servizio di scuolabus**, la consegna va fatta dal docente al collaboratore scolastico che affiderà a sua volta l'alunno al personale che presta assistenza sullo stesso scuolabus, al portone/cancello di uscita dell'istituzione scolastica.*

*In caso di ritardo del genitore o suo delegato l'allievo va trattenuto e custodito fino al suo arrivo.
In caso di ritardo, fatto eccezionale e non abituale, di un genitore che non sia presente per riaccogliere il proprio figlio all'uscita, il genitore nella possibilità di farlo, dovrà avvertire telefonicamente la scuola.*

In assenza del genitore all'uscita, trascorsi 10 minuti il docente affida l'alunno al collaboratore scolastico ed avvisa il coordinatore di plesso o l'ufficio di segreteria che provvede a contattare la famiglia.

Il collaboratore vigila l'alunno in attesa dell'arrivo del genitore o suo delegato.

Dopo il terzo ritardo significativo del genitore, il docente informa la Direzione al fine di contattare la famiglia dell'alunno ed, eventualmente, gli organi giudiziari a tutela dei minori



Il collaboratore scolastico in servizio all'ingresso dovrà posizionarsi in modo da evitare affollamenti e prestare la dovuta vigilanza agli allievi.

Gli altri collaboratori scolastici vigileranno per favorire il regolare transito degli allievi nei rispettivi piani/aree di competenza

9. VIGILANZA ALUNNI DISABILI.

La **vigilanza sugli alunni disabili** deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe, eventualmente coadiuvato dall'AEC, dove presente, e, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

10. ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'USCITA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI

Gli alunni possono uscire anticipatamente dai locali scolastici **solo se prelevati** da uno dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale o da persona maggiorenne provvista di delega, depositata in segreteria, e documento d'identità

11. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, nominati ed assegnati ai sensi della C.M.291/92.

In caso di partecipazione di alunni con disabilità sarà designato, in aggiunta agli accompagnatori, anche il docente di sostegno.

I docenti accompagnatori dovranno vigilare costantemente sugli alunni affidati.

Non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

I docenti accompagnatori dovranno adottare **tutti gli accorgimenti atti ad evitare che gli alunni si trovino, o si pongano, in condizioni di pericolo.**

Per ogni uscita didattica i docenti accompagnatori riceveranno formale incarico con specifiche disposizioni in ordine alla vigilanza.

A conclusione di ciascuna uscita didattica, se il rientro a scuola avviene prima del termine delle lezioni previsto in quel giorno per quella classe, gli alunni rientrano in classe fino all'orario di uscita, con il docente che deve essere in servizio come da orario ordinario delle lezioni. Se il rientro dall'uscita didattica avviene in orario successivo al termine delle lezioni, **i docenti accompagnatori affideranno direttamente ciascun alunno ai genitori (o delegati maggiorenni).**

In nessun caso agli alunni potrà essere consentito il rientro autonomo a casa o potranno essere lasciati incustoditi prima dell'arrivo dei genitori

12. VIGILANZA IN CASO DI SCIOPERO

In caso di scioperi con partecipazione consistente del personale scolastico, qualora il numero dei docenti in servizio risultasse esiguo rispetto al numero di alunni presenti a scuola, il Dirigente Scolastico, i suoi Collaboratori o, in loro assenza, il docente più anziano al momento in servizio, possono disporre la **sospensione delle attività didattiche per assicurare esclusivamente la vigilanza sugli alunni**, eventualmente radunando più classi in spazi adeguati.

In questi casi TUTTI gli adulti presenti nella scuola hanno l'obbligo giuridico di vigilare sulla sicurezza degli alunni.



Nel caso in cui il numero di adulti presenti fosse, rispetto al numero di alunni, talmente esiguo da compromettere la sicurezza dei minori, il personale in servizio provvederà ad avvisare telefonicamente le famiglie della situazione creatasi.

13. VIGILANZA IN CASO DI TEMPORANEA ASSENZA DEL DOCENTE

E' **vietato** agli insegnanti di **lasciare incustodita la sezione/classe** durante le ore di lezione, salvo casi eccezionali (malore dell'insegnante o di un alunno, convocazione urgente dalla Direzione).

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca provvederà a incaricare un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe sino al suo ritorno, limitando l'assenza al tempo strettamente necessario.

COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

*Il collaboratore scolastico **non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal "Profilo professionale" (CCNL 2006/2009).***

*Il collaboratore scolastico è **responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.***

14. VIGILANZA IN CASO DI ASSENZA DEL DOCENTE DALLE LEZIONI

In mancanza dell'insegnante di sezione/classe assente per qualunque motivo, e fino al momento in cui entrerà in servizio l'insegnante supplente, il personale collaboratore scolastico o gli insegnanti delle classi viciniori devono provvedere alla vigilanza degli alunni sino al momento della normalizzazione della situazione.

Laddove è possibile si provvede alla sostituzione, mediante l'utilizzo di insegnanti disponibili.

Quando questo non è possibile, la classe scoperta verrà suddivisa in gruppi e distribuiti nel miglior modo possibile nelle altre classi.

I docenti hanno l'obbligo di accogliere gli alunni affidati per suddivisione delle classi "scoperte" a causa dell'assenza di un docente assumendo la responsabilità dei medesimi al pari di quella dei propri allievi. Sarà buona prassi segnalare sul registro la loro presenza degli allievi affidati nell'occasione.

15. VIGILANZA IN CASO DI INFORTUNIO

In caso di malessere o infortunio di un alunno, il docente, eventualmente coadiuvato dai collaboratori scolastici, provvede a soccorrerlo, se necessario lasciando la classe in custodia ad un altro docente o ad un collaboratore scolastico. L'infortunio/malessere deve essere segnalato agli Uffici di Presidenza che provvederanno ad informare quanto prima i genitori per le decisioni di competenza degli stessi.

Nel caso di infortunio/malessere non lieve, sia di natura fisica che psichica, il docente valuterà se sia necessario richiedere il pronto intervento sanitario (118) e allenterà, se in servizio, uno degli addetti al primo soccorso.

Tutti gli infortuni devono essere immediatamente annotati dal Personale di Segreteria sull'apposito Registro Infortuni, e delle circostanze in cui si sono verificati dovrà essere redatta, dal docente presente, dettagliata relazione da consegnare al Dirigente Scolastico entro il giorno successivo.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Brancati



I.C. CASTEL GANDOLFO
C.F. 90049360580 C.M. RMIC8A500N

A72D21D - Istituto Comprensivo Castel Gandolfo

Prot. 0003240/U del 11/09/2022 10:26:46 VI.9 - DV